



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1650**

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

23/01/2022 - 11:59

# Indice

1. DDL S. 1650 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1650 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	9
1.3.1. Sedute .....	10
1.3.2. Resoconti sommari .....	11
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	12
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/05/2021 .....	13
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 17/06/2021 .....	24
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 263 (pom.) del 22/06/2021 .....	25
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom.) dell'08/07/2021 .....	28
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (ant.) del 09/09/2021 .....	29
1.3.2.1.6. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (ant.) del 14/10/2021 .....	30
1.3.2.1.7. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021 .....	31
1.3.2.1.8. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 27/10/2021 .....	47
1.3.2.1.9. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021 .....	48

## **1. DDL S. 1650 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1650  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

**Titolo breve:** *Imprese sociali di comunità*

---

Iter

**20 ottobre 2021:** in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1650** in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

---

Iniziativa Parlamentare

[Emiliano Fenu](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Luciano D'Alfonso](#) ( [PD](#) ), [Eugenio Comincini](#) ( [IV-PSI](#) ), [Loredana De Petris](#) ( [Misto, Liberi e Uguali](#) )

[Stanislao Di Piazza](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2021)

[Gianni Marilotti](#) ( [Aut \(SVP-PATT, UV\)](#) ) (aggiunge firma in data 29 dicembre 2020)

[Dieter Steger](#) ( [Aut \(SVP-PATT, UV\)](#) ) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2021)

[Stefano Collina](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 28 luglio 2021)

[Mario Turco](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 28 luglio 2021)

[Sabrina Ricciardi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 28 luglio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 dicembre 2019**; annunciato nella seduta n. 174 del 13 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

IMPRESE , COOPERAZIONE , RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

**Articoli**

REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.2), FONDI DI ROTAZIONE (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Danilo Toninelli](#) ( [M5S](#) ) (dato conto della nomina il 26 maggio 2021)

.

Assegnazione

Assegnato alla **1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente l'11 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 274 dell'11 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori

pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1650

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1650

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FENU** , **DI PIAZZA** , **D'ALFONSO** , **COMINCINI** , **DE PETRIS** , **MARILOTTI** e **STEGE**R

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2019

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

Onorevoli Senatori . - l'impresa sociale di comunità è un nuovo modo di organizzare la produzione in forma continuativa e professionale di beni e servizi di interesse di una determinata comunità, fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo, i quali si riconoscono in obiettivi comuni di sviluppo e rigenerazione di *asset* riferibili ad uno specifico territorio.

Le imprese di comunità, dunque, si contraddistinguono essenzialmente per due caratteristiche: il beneficio per la comunità di riferimento, creato attraverso un'attività d'impresa finalizzata al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e la partecipazione dei suoi membri, destinatari ultimi del beneficio. In questo senso, l'impresa di comunità è aperta e orientata allo sviluppo, garantendo a tutti i suoi membri l'accesso non discriminatorio ai beni e servizi che essa stessa produce, nell'ottica del bene comune.

L'idea di impresa di comunità rimanda a iniziative dal basso, che vedono la compartecipazione di più soggetti che svolgono attività durature nel tempo e che pongono al centro della propria *mission* il benessere esclusivo della propria comunità. Quando i membri vivono vicini e lavorano insieme per la comunità, infatti, ne costruiscono una più salda e, mano a mano che le persone si incontrano per lavorare le une con le altre su progetti locali, cresce anche il capitale umano.

Al fine di ridare un senso di appartenenza alla nostra società e far riemergere l'importante ruolo sociale delle comunità, il presente disegno di legge mira a riconoscere e sostenere le imprese di comunità, in particolare introducendo alcune modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale, che definisce una categoria di imprese a cui quelle di comunità - pur non citate nel testo attuale - naturalmente appartengono sia per gli obiettivi perseguiti che per i vincoli e gli obblighi cui la legge le sottopone e che già prevede una serie di incentivi del tutto applicabili anche alle imprese di comunità. L'intervento legislativo è necessario anche perché il testo attuale non prevede che le imprese sociali possano svolgere una serie di attività che sono invece tipiche delle imprese di comunità e non ne norma alcune peculiarità che invece si ritiene debbano essere ben definite. L'intervento legislativo avrebbe, inoltre, il vantaggio di non isolare normativamente le imprese di comunità e di mantenerle sia nella più ampia categoria delle imprese sociali che all'interno del Terzo settore.

Il presente disegno di legge, dunque, mira a riconoscere e sostenere le imprese di comunità, necessarie per lo sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui operano.

A tal proposito, l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce alcune modifiche al decreto legislativo 112 del 2017 sull'impresa sociale. In particolare, per ampliare le attività in cui sono impegnate o potrebbero impegnarsi, si stabilisce che le imprese di comunità realizzano prevalentemente attività di interesse generale volta al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, purché nell'esclusivo interesse della comunità e in un ambito territoriale ben definito nell'atto costitutivo. Tale impresa deve, infatti, operare prevalentemente sul territorio in cui è stabilita la sede legale.

L'articolo 2 introduce delle modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, inserendo all'articolo 88 l'applicazione dell'agevolazione regionale sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, nei limiti dei regolamenti euro-unitari sul cosiddetto « *de minimis* ».

L'articolo 3, che modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, stabilisce che anche le imprese di comunità rientrano tra i soggetti a cui è garantita una prelazione di acquisto dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

All'articolo 4, al fine di dare reale attuazione al presente disegno di legge, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca è incrementata di 10 milioni di euro. Infine, con l'articolo 5 viene allargato l'oggetto dell'attività delle cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio equo e solidale. In materia di cooperative sociali si prevede che la potestà legislativa regionale possa intervenire nell'individuazione delle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381 del 1991. L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Imprese sociali di comunità)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e al comma 5-ter »;
- b) all'articolo 2, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:  
« 5-bis. Ai fini del presente decreto, si considera altresì di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, da un'impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale ed operi prevalentemente:  
a) in uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
b) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;  
c) in aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  
5-ter. Nelle aree di cui al comma 5-bis, le imprese di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui all'articolo 2, e uno o più dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:  
a) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvono ad un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio;  
b) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;  
c) attività e servizi finalizzati alla autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile;  
d) attività di recupero e valorizzazione, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale;  
e) attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo;  
f) attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale;  
g) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o *online* di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina;  
h) servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta ed il



successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

*5-quater.* L'atto costitutivo dell'impresa sociale di comunità deve indicare la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e prevedere che i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento »;

c) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La denominazione o ragione sociale delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, deve contenere l'indicazione di "impresa sociale di comunità" o "società cooperativa di comunità" »;

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Gli statuti delle imprese di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, che non abbiano la forma di società cooperativa, devono in ogni caso disciplinare:

- a) la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione;
- b) il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;
- c) l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti ».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione in tema di imprese aventi finalità analoghe a quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo, riconoscendo alle condizioni ivi previste esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio.

3. Le imprese di cui al comma 2 costituite ai sensi delle leggi regionali ed operanti in aree diverse da quelle stabilite dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, adeguano i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento, non si fa luogo al rimborso delle relative misure di promozione, sostegno e sviluppo già erogate.

Art. 2.

*(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)*

1. All'articolo 88, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", » sono inserite le seguenti: « del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, ».

Art. 3.

*(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. All'articolo 48, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* le imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ».

Art. 4.

*(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca)*

1. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 5.

*(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: « lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *l)*, e *p)*, » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *l)*, *o)*, e *p)* ».

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: « cooperazione sociale » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché alla facoltà di estendere le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4. La qualificazione di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, deriva comunque dall'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al medesimo articolo 4. ».

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1650  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

**Titolo breve:** *Imprese sociali di comunità*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 256 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 154 \(pom.\)](#)

17 giugno 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 263 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 156 \(pom.\)](#)

8 luglio 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 160 \(ant.\)](#)

9 settembre 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 168 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 288 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 1 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

### **Comitato Ristretto**

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021**  
**256ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[GARRUTI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1196) AUGUSSORI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

**(1382) TARICCO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 25 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 della relatrice, pubblicati in allegato.

Inoltre, sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Dichiara improponibili per estraneità di materia i subemendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7, poiché riguardano il tema del certificato del casellario giudiziale richiesto dalla legge n. 3 del 2019.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/1. Invita

i proponenti a ritirare il subemendamento 1.100/2. Segnala che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100, l'emendamento 1.4 risulterebbe precluso e l'emendamento 1.8 sarebbe assorbito.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice. Sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il subemendamento 1.100/1 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.100 della relatrice, che risulta approvato.

Pertanto, l'emendamento 1.4 risulta precluso, mentre l'emendamento 1.8 è assorbito.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 della relatrice è approvato.

L'emendamento 2.2 risulta assorbito.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta la proposta di coordinamento formale Coord. 1, pubblicata in allegato. All'articolo 2, invece di sostituire la sola lettera *i*) dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 81 del 1993, si sostituisce l'intero comma 1, riproducendo senza variazioni tutte le lettere da *a*) ad *h*), e modificando le successive come da emendamento 2.100 appena votato.

Ciò consente da un lato di denominare le lettere aggiuntive non come *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*), ma come *l*), *m*), *n*), e inoltre di agevolare la lettura del provvedimento da parte dei cittadini, che troveranno, nell'articolo 2 della legge, la nuova disciplina integrale delle firme richieste per la presentazione delle liste.

Posto ai voti, l'emendamento Coord. 1 è approvato.

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo, con un orientamento quasi unanime. La modifica apportata al TUEL è di portata limitata, ma era attesa da tempo e soddisfa un'esigenza avvertita dai piccoli Comuni, a cui si intende così dare la giusta attenzione.

Esprime inoltre soddisfazione perché il provvedimento sarà esaminato tempestivamente dall'Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento, è quindi conferito all'unanimità il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1382, autorizzandola a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le correzioni di forma che si rendano necessarie, con particolare riferimento al titolo del decreto-legge.



*IN SEDE REDIGENTE*

**(270) Valeria VALENTE ed altri. - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che raccoglie le risultanze dei più moderni studi in materia di comunicazione e formazione degli stereotipi di genere; si pone inoltre in armonia con le riflessioni svolte nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta dalla senatrice Valente, che è infatti anche prima firmataria del disegno di legge, oltre che quelle della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nelle precedenti legislature.

Si tratta di un testo di legge che rappresenta un importante tassello nel quadro complessivo della lotta dello Stato a tutela dei minori e contro la violenza di genere, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di protezione dei minori e tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione. In particolare, mira a individuare soluzioni alle articolate problematiche sorte in un ambito in rapida evoluzione come quello della comunicazione di massa, che non solo ha un impatto economico ma influenza profondamente anche il contesto sociale. Del resto, la pubblicità commerciale è uno strumento di comunicazione persuasiva intenzionalmente destinato, per sua stessa natura, a influenzare e orientare atteggiamenti e comportamenti dei fruitori del messaggio pubblicitario, per indurli all'acquisto e al consumo di beni o all'utilizzazione di servizi e quindi si connota per pervasività e intrusività. Questo specifico «linguaggio comunicativo» sta gradualmente imponendosi come modello comunicativo dominante nei mass media.

Ogni anno in Italia sono prodotti dai mass media classici (stampa, televisione, affissione, radio, cinema) e internet, circa 80.000-100.000 diverse campagne pubblicitarie. Questa imponente produzione di messaggi comunicativi comporta la necessità di riconsiderare la disciplina normativa sulla materia, individuando come oggetto dell'intervento legislativo non più soltanto il singolo spot o le singole campagne pubblicitarie che si pongano in contrasto con beni e valori tutelati dall'ordinamento, ma l'effetto cumulativo, sul piano educativo e culturale, che la pubblicità determina nel suo insieme, compresi gli esiti involontari e collaterali che, proprio in quanto di massa, inevitabilmente produce.

Da recenti studi è emerso che la famiglia, come istituzione sociale, è percepita dagli adolescenti intervistati come un luogo sostanzialmente esente da violenza. Il 25 per cento degli intervistati ha affermato che se un uomo maltratta una donna «non è senza motivo»; per il 40,6 per cento è all'uomo che spetta di dirigere la casa, mentre è compito della donna la cura della famiglia, dato che l'uomo «non è adatto» a farlo.

L'obiettivo del provvedimento in esame è quindi quello di riaffermare, nella varietà dei ruoli dei due sessi e nella tutela e cura dei processi formativi dei minori, i principi di eguaglianza e dignità di ciascun individuo, anche in linea con la legislazione europea e internazionale e nel rispetto dei principi enunciati dalla più moderna giurisprudenza costituzionale.

Nel dettaglio, il disegno di legge in esame si compone di sei articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo. In particolare, si intende vietare la diffusione di messaggi che discriminano l'immagine femminile o ledono la dignità e i diritti delle donne e dei minori nella pubblicità e nei mezzi di informazione e di comunicazione attraverso l'utilizzazione di materiale fotografico, filmati, messaggi audio e video che rechino offesa alla dignità degli uomini e delle donne, nonché l'uso strumentale, offensivo e oltraggioso dell'immagine femminile utilizzata come mero richiamo sessuale.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, tra le quali quella di pubblicità sessista o lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e quella di pubblicità potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori.

L'articolo 3 modifica il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, inserendo il nuovo articolo 1-bis che introduce il divieto, per i mezzi di informazione, comunicazione e divulgazione pubblicitaria, di diffondere pubblicità che offrono rappresentazioni discriminatorie di uomini e donne. Prevede, inoltre, il divieto di utilizzare l'immagine della donna a fini pubblicitari in modo vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità. L'articolo 4 definisce l'uso di pubblicità sessiste e discriminatorie quale pratica commerciale scorretta e nociva e apporta le opportune modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. In particolare, introduce l'articolo 26-bis, ai sensi del quale è considerata lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori la pubblicità che: utilizza la figura femminile come strumento passivo di esaltazione di tipologie di prodotti di cui le donne stesse siano, implicitamente o esplicitamente, indicate come consumatrici o responsabili dell'acquisto; utilizza la figura femminile come elemento puramente accessorio e decorativo di altre immagini nella promozione di prodotti destinati ad altri soggetti, e in particolare ai consumatori di sesso maschile; inserisce la figura femminile in contesti nei quali essa è un soggetto passivo diretto da voci fuoricampo, in prevalenza maschili; propone la figura della donna come oggetto di sfruttamento o come soggetto destinato a svolgere ruoli umilianti e lesivi della sua dignità; propone immagini parziali e disumanizzanti del corpo femminile, rendendolo un oggetto analogo a quelli di cui si promuove la vendita; mostra figure femminili sottoposte a violenza, soprafatte dalla forza fisica o psicologica di altri o vittime di abusi; allude alla sessualità femminile come merce o come mezzo di sollecitazione al consumo di merci; si rivolge ai minori esponendoli a messaggi di contenuto violento, razzista, xenofobo, erotico o pornografico, o ha caratteristiche di ossessivo incitamento ai consumi o sminuisce le figure familiari e sociali di riferimento per minori o adolescenti; si serve dei minori, o a loro si rivolge, per pubblicizzare beni e servizi che non li riguardano direttamente. L'articolo 5 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'esercizio delle attività di monitoraggio sull'attuazione delle nuove disposizioni, nonché la titolarità del procedimento istruttorio e sanzionatorio per la violazione delle medesime disposizioni. È modificato l'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, al fine di ampliare da quattro a sette membri la composizione dell'Autorità.

L'articolo 6 novella il codice del consumo, introducendo gli articoli da 27-*quinquies* a 27-*octies*, volti a disciplinare il procedimento dinanzi all'Autorità. In primo luogo, si dispone in merito alla fase istruttorie, nell'ambito della quale si prevedono una comunicazione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la richiesta del parere, non vincolante, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora la pubblicità sia stata o debba essere diffusa attraverso la stampa, o per via radiofonica o televisiva o attraverso un altro mezzo di telecomunicazione. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, è prevista la possibilità per il professionista responsabile della pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori di assumersi l'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della pubblicità o modificandola. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità provvede con motivata decisione definitiva, con la quale può essere disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.

Infine, in tema di affissione di pubblicità, è prevista l'autorizzazione dell'Autorità alla copertura di pubblicità segnalate dai Comuni e sottoposte a verifica dell'Autorità stessa.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i soggetti da audire per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) sottolinea che il provvedimento in esame, d'iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stato successivamente sottoscritto da colleghi di altri Gruppi. Auspica che un approfondimento del tema, anche attraverso audizioni di esperti, consenta una condivisione più ampia, da parte di tutte le forze politiche.

Nel ritenere che la norma abbia un impatto sul territorio e sulla società, in quanto gli enti del Terzo settore posso contribuire a contenere gli effetti negativi dello spopolamento e della chiusura di attività, che causano degrado e dissesto urbanistico e idrogeologico, sollecita un esame attento ma anche veloce del testo, per una sua rapida definizione. A tal fine, sarebbe preferibile contenere il numero di soggetti da audire.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Fenu, che si compone di sei articoli recanti modifiche alla disciplina normativa dell'impresa sociale, volte a introdurre, entro la tipologia di soggetti qualificabili come impresa sociale, appunto le "imprese sociali di comunità". L'articolo 1, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017, individua le imprese sociali di comunità secondo un duplice criterio definitorio: territoriale e per tipologia di attività. Per il primo, si prevede che l'impresa sociale di comunità stabilisca la propria sede legale e operi prevalentemente nei seguenti luoghi: uno o più Comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese; uno o più piccoli Comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni e per la riqualificazione e recupero dei loro centri storici; aree urbane degradate, ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014. Se svolta in tale ambito territoriale (da indicarsi anche nell'atto pubblico costitutivo dell'impresa sociale), si considera di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

Più in particolare, la tipologia di attività è così definita dal disegno di legge: interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvano a un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio; interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese; attività e servizi finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile; attività di recupero e valorizzazione di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, a uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale; attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo; attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale; servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina; servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta e il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

Entro tale cornice definitoria, il disegno di legge mantiene una distinzione tra "impresa sociale di comunità" e "società cooperativa di comunità". Solo per le prime è previsto un vincolo per gli statuti, vale a dire la necessaria disciplina di alcuni profili: la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione; il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o

di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento; l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti.

Per le cooperative, rimane ferma la disciplina posta dalla legge n. 381 del 1991, relativa all'insieme delle cooperative sociali.

Inoltre, il disegno di legge pone una clausola di adeguamento della legislazione regionale così come degli statuti delle medesime imprese sociali, alle nuove disposizioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 88 del codice del Terzo settore, introducendovi la previsione dell'applicazione dell'agevolazione sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, o su altri tributi di pertinenza degli enti territoriali, o la non considerazione quale attività commerciale, ai fini dell'imposizione fiscale, di alcune attività, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore (cosiddetto "de minimis") concessi alle imprese che forniscano servizi di interesse economico generale, con menzione espressa dell'apposito regolamento UE n. 360 del 2012.

L'articolo 3 modifica l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) onde inserire le imprese sociali di comunità tra i soggetti titolati a esercitare la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati alla mafia.

L'articolo 4 incrementa la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, per 10 milioni annui, a decorrere dal 2020. Tale incremento è finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali di comunità.

L'articolo 5 modifica la legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali. Una prima novella è volta ad allargare l'oggetto dell'attività delle cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio equo e solidale. Con una seconda novella si prevede che la potestà legislativa regionale possa intervenire nell'individuazione delle categorie di persone svantaggiate il cui inserimento lavorativo è ricompreso tra le attività proprie dell'impresa sociale.

Infine, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i soggetti da audire per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2129) LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista**  
(Esame e rinvio)

Il presidente [GARRUTI](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda, preliminarmente, che all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si prevede che, con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, siano designati due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, e al contempo si disciplina il procedimento di presentazione dell'atto di designazione presso gli uffici elettorali di sezione.

Il provvedimento in esame apporta alcune modificazioni a tale procedura, allo scopo di semplificare le varie fasi del procedimento e consentire una più agile partecipazione dei cittadini al ruolo di

rappresentanti di lista.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 introduce la possibilità di presentare anche mediante posta elettronica certificata l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione entro il venerdì precedente l'elezione.

Il comma 1, lettera *b*), inserisce invece un nuovo comma, volto a stabilire che la procedura di autenticazione di fronte al notaio non è necessaria qualora l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato autorizzato a designare il rappresentante di lista, previsto dalla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, e qualora il documento sia stato trasmesso a mezzo pec.

Sottolinea quindi la necessità di approvare quanto prima il provvedimento in esame, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Propone perciò, come convenuto in ufficio di Presidenza del 20 maggio, di istituire un Comitato ristretto, che inizierà a riunirsi probabilmente giovedì 3 giugno, e propone di fissare il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che parteciperà al Comitato ristretto in rappresentanza del Gruppo della Lega.

Segnala di aver presentato il disegno di legge n. [2242](#), in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali, il cui esame dovrebbe essere congiunto a quello del provvedimento in titolo. Avverte che la scelta di procedere alla congiunzione di tutti i disegni di legge che introducono semplificazioni del procedimento elettorale, presentati o di prossima presentazione, per quanto opportuna, potrebbe mettere a rischio l'approvazione del testo in tempo utile per le prossime elezioni comunali.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), in qualità di relatore, segnala che si dovrà procedere anche alla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 862, recante "Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali", già da tempo assegnato alla Commissione affari costituzionali. Come precisato nel corso della seduta antimeridiana, ribadisce che sarebbe preferibile ampliare l'ambito della trattazione, facendo confluire nella discussione tutte le misure che mirano a semplificare il procedimento elettorale, piuttosto che congiungere di volta in volta ulteriori proposte normative. In tal modo, si potrebbero accelerare i tempi e consentire l'approvazione della nuova disciplina al più tardi entro l'inizio del mese di luglio, in modo che sia applicata per le prossime elezioni amministrative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone di rinviare il parere sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 25 maggio, in quanto sono in corso interlocuzioni tra i Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

### 1.100/1

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

### 1.100/2

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

*All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune» con le seguenti: «al 35 per cento dei votanti.».*

### 1.100/3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2-ter. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

2-quater. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

*2-quinquies.* Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

*2-sexies.* Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **1.100/4**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere »;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

*2-ter.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

#### **1.100/5**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti :*

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **1.100/6**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti :*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

**1.100/7**

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

*All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:*

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*«ed esenzione fiscale per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti comi:*

«2-bis In rispondenza al diritto del candidato di non avere nessun ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuridico, il certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della candidatura, è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

**1.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato.»



2. L'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.»

**Coord. 1**

Il Relatore

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;

l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1.000 abitanti;

m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.»;

b) il comma 2 è abrogato.».

# 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 17/06/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 154**  
**GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05.*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 (IMPRESE  
SOCIALI DI COMUNITA')*

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 263 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021  
263ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1440-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato Vincenzo BRUNO BOSSIO. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica**, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio; Ceccanti; Brescia e altri; Giorgia Meloni e altri; approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. [1440-B](#), che interviene sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, modificando il requisito anagrafico per essere elettori del Senato ed equiparandolo a quello previsto per l'elezione della Camera dei deputati.

Segnala che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dalla Camera il 31 luglio 2019 e dal Senato il 9 settembre 2020 in identico testo. Successivamente, il 9 giugno 2021 la Camera lo ha approvato in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei componenti.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che la Commissione affari costituzionali del Senato, all'esito della trattazione in sede referente, aveva proposto all'Assemblea un testo recante un'ulteriore modifica, incidente sul secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, volta ad abbassare al venticinquesimo anno di età il requisito anagrafico per essere eletto senatore. Al termine dell'esame del Senato, tale previsione non è stata approvata dall'Assemblea e nella seduta del 9 settembre 2020 il Senato ha dunque confermato il testo già approvato dalla Camera in prima deliberazione.

Rammenta infine che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento del Senato, in sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso

all'Assemblea, senza procedere all'esame di emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [TONINELLI](#) (*M5S*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. [1440-B](#).

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1078\) PERILLI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio; esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ricorda che era stato presentato uno schema di parere non ostativo con osservazioni sul testo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 25 maggio. Presenta un nuovo schema, pubblicato in allegato, integrato con il parere, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, sugli emendamenti.

Al fine di consentire un approfondimento della proposta di parere illustrata, chiede di rinviare la votazione alla seduta già convocata per domani, mercoledì 23 giugno.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il [PARRINI](#) (*PD*) rinvia la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti che verranno trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. [1650](#) (imprese sociali di comunità) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1078 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

il testo prevede l'introduzione nell'ordinamento di alcune fattispecie ulteriori di reato, la trasformazione di alcune contravvenzioni in delitti e, soprattutto, l'inasprimento delle sanzioni previste per numerose fattispecie già previste come reato dall'ordinamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- in via generale occorre valutare, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, le

sanzioni penali introdotte o modificate dal disegno di legge, sia nei rapporti tra di esse, sia rispetto ad altre fattispecie di reato, al fine di non introdurre nell'ordinamento pene eccessive rispetto alla gravità della condotta;

- all'art. 1, comma 1, lettera g), cpv. "Art. 544-*decies*", si invita a riformulare la disposizione introducendo fattispecie colpose *ad hoc* in luogo della circostanza attenuante;
- all'articolo 6, comma 1, lettera a), cpv. "*c-bis*", si invita a specificare le caratteristiche della condotta vietata.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, richiamando in via generale la necessità di rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni penali che si intende introdurre o modificare, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1194 parere non ostativo, a condizione che la detenzione e l'abbandono di esche o bocconi avvelenati siano puniti con sanzioni differenziate;
- sugli emendamenti 5.0.1 e 11.0.5 parere non ostativo, a condizione che siano riformulati inserendo un espresso richiamo, analogamente a quanto previsto dall'emendamento 12.0.1, al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza e ad altre normative specifiche. Quanto all'accesso ai luoghi di culto, si evidenzia la necessità di rispettare la libertà religiosa ed eventuali intese delle confessioni religiose con lo Stato italiano;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, nei termini di cui in premessa.

# 1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom.) dell'08/07/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 156**  
**GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2021**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 (IMPRESE  
SOCIALI DI COMUNITA')*

# 1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (ant.) del 09/09/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 160**  
**GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,15*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 (IMPRESE  
SOCIALI DI COMUNITA')*

# 1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (ant.) del 14/10/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 168**  
**GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 (IMPRESE  
SOCIALI DI COMUNITA')*



# 1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021**  
**288ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 18,25.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2310) ZANDA ed altri.** - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

**(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI.** - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

**(2266) LA RUSSA.** - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

**(2361) SALVINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

**(2346) COMINCINI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

**(2393) PAGANO ed altri.** - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di oggi, mercoledì 20 ottobre, sono stati presentati 26 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda che nel Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo era stato definito un perimetro di materia che comprendeva il tema dell'indennità di funzione di sindaci e amministratori locali, quello dei permessi per i consiglieri provinciali e quello dei contributi previdenziali.

Alla luce di quanto convenuto, dichiara improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Sottolinea che le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al vaglio della Commissione bilancio, data l'onerosità dell'intervento previsto. Tuttavia, si potrebbe iniziare comunque l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile intervenire in un momento successivo.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) concorda con il senatore Augussori.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) chiede di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in attesa del parere della Commissione bilancio, vi sarà tempo sufficiente per l'illustrazione delle proposte di modifica.  
Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio.  
Avverte, inoltre, di aver presentato, in qualità di relatore, quattro emendamenti, pubblicati in allegato, a cui - nel termine previsto per le ore 15 di oggi - non sono stati presentati subemendamenti.

Illustra quindi brevemente le proposte di modifica presentate.

L'emendamento 1.100 recepisce alcune condizioni poste dalla Commissione giustizia nel proprio parere.

Gli emendamenti 2.100 e 3.100 abbreviano di un giorno alcuni termini per ricorsi amministrativi e giurisdizionali, solo con riferimento alla circoscrizione Estero, al fine di consentire la definizione delle controversie prima del 26° giorno antecedente le elezioni, data limite entro la quale il Ministero dell'interno deve inviare alle rappresentanze diplomatiche consolari le liste elettorali e il fac-simile delle schede.

Infine, l'emendamento 4.0.100 recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che gli emendamenti in esame siano proposte condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100 sono approvati all'unanimità.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#), sottolinea l'importanza di aver dato finalmente un seguito parlamentare a un invito della Corte costituzionale. Ricorda che la sentenza n. 48 del 2021 aveva chiesto alle Camere di colmare la lacuna normativa dovuta alla mancanza di una disciplina legislativa per l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali e auspica che il provvedimento sia quanto prima inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**[\(2394\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***

**- [e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti](#)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 19 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo interverrà nella seduta già convocata per le ore 10 di domani, giovedì 21 ottobre, per fornire alcuni chiarimenti sull'emendamento 3.0.1000.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato chiesto di interpellare sia un rappresentante del Governo, sia il Garante per la protezione dei dati personali. Pur ritenendo apprezzabile una integrazione da parte del Governo dell'illustrazione già svolta dell'emendamento 3.0.1000, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, ritiene indispensabile che al contempo sia audito anche il Garante.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il Garante non ha dato una disponibilità per questa settimana, né indicato una data per la prossima. Nel frattempo, sarebbe comunque preferibile ascoltare intanto il Governo. In ogni caso, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.1000 resta sospeso in attesa di capire se e quando si svolgerà l'audizione del Garante.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva che si potrebbe anche chiedere un parere scritto al Garante.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno evitare che un rinvio eccessivo del termine per i subemendamenti finisca per comprimere i tempi per l'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo dovrà pervenire in Assemblea entro il 4 novembre, pertanto vi è sufficiente tempo a disposizione per gli approfondimenti richiesti. Eventualmente, la Commissione potrà richiedere al Garante un parere scritto, come proposto dal senatore Perilli, qualora non fosse possibile svolgere l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1650\)](#) *FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il ciclo di audizioni informali si è concluso.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S), dopo aver sottolineato che dalle audizioni è emerso un orientamento unanimemente favorevole sul contenuto e sugli effetti del disegno di legge in esame, ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) non ravvisa l'utilità di una sede ristretta, non essendo necessario individuare una sintesi tra testi differenti o più emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che anche in passato si è ricorso allo strumento del Comitato ristretto non solo per predisporre un testo unificato, ma anche per far convergere l'attività emendativa.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) precisa che il Comitato ristretto si occuperà di chiarire il quadro normativo vigente, vagliare le proposte di modifica formulate nel corso delle audizioni e integrare conseguentemente il testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a comunicare nei prossimi giorni i rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ( n. 310 )**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), considerando anche la momentanea assenza del relatore, chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già convocata per domani, giovedì 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Toninelli, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 310**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate; considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato; visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame, esprime parere favorevole.

### **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [2390](#)

Art. 1

#### **1.100**

**IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«**Art. 1.**

*(Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)*

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

*b)* all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera *z-septies*) è aggiunta la seguente:

"*z-octies*) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;"

*c)* all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

"*m-bis*) le controversie di cui all'articolo 128-*bis*;"».

Art. 2

#### **2.100**

**IL RELATORE**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 8-*bis*. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto

nella circoscrizione estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti al giorno successivo. »

### Art. 3

#### 3.100

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 92, primo comma, al numero 3), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno".»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno";

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni, sono ridotti a 24 ore;

d-ter) i termini previsti dall'articolo 23, secondo e sesto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore e al giorno successivo.".

### Art. 4

#### 4.0.100

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

#### « Articolo 4-bis.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393 NT](#)

### Art. 1

#### 1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

*Al comma 1, capoverso «01», alla lettera i), sostituire la parola "19" con la seguente: "20".*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: "220 milioni " con le seguenti: "232 milioni".*

#### 1.2

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, determinata dal decreto di cui

al comma 8 del presente articolo, è incrementata di un valore pari al 20% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla consiliatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

### 1.3

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62% del suddetto trattamento

economico complessivo dei presidenti delle regioni.

02. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale".

### 1.0.1

[De Carlo](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 1-bis

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.»

#### Art. 2

### 2.1

[Evangelista](#), [Fenu](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«; inoltre, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese", le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore"; dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni". ».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

### 2.0.1

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Permessi organi esecutivi Comuni)*

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore al mese» e le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «elevate a 72 ore».

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".».

### 2.0.2

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 2-bis

*(Permessi amministratori locali)*

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" con le parole "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole "elevate a 48 ore" con "elevate a 72 ore".

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".»

#### Art. 3

### 3.1

[Fenu](#), [Evangelista](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:*



«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. ».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

### 3.2

[Grimani](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

### 3.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

### 3.4

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis» sopprimere le seguenti parole: «che, al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai trentacinque anni, ».*

### 3.5

[Pagano](#)

*Al comma 2, dopo il capoverso «2-bis» aggiungere i seguenti:*

«2-ter. L'amministrazione locale prevede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, calcolati sulla base della media delle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che smette, durante l'esercizio di quella carica, di svolgere la professione per la quale è iscritto alla cassa.»

«2-quater. Per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che, durante l'esercizio di quella carica, continua a svolgere in via residuale la professione per la quale è iscritto alla cassa, il versamento è calcolato sulla base della differenza tra la media di quello che è stato versato nelle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, e quello che ogni anno, durante il periodo della carica, viene versato.».

### 3.6

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:*

«2-ter. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato

dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.».

### 3.0.1

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 3-bis

*(Abolizione delle cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

*b)* l'articolo 62 è abrogato;

*c)* all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".».

### 3.0.2

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

*b)* l'articolo 62 è abrogato;

*c)* all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".».

### 3.0.3

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Articolo 33-bis

*(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dall'assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data. Il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-*quater*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

### 3.0.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis**

*(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

#### **«Articolo 33-bis**

*(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello

territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;
- c) i tempi di realizzazione delle forme associative;
- d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31 quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

### **3.0.5**

#### Grimani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2, sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.".

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge."

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via

esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

### 3.0.6

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5 bis: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-ter: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge"

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

### 3.0.7

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

### 3.0.8

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2:

a) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente "ricandidabile";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

2. dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis: *"Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo.».*

### **3.0.9**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale ai sensi dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. L'articolo 78, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'obbligo di astensione non ricade in capo al Sindaco che abbia conferito deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici per tutta la durata del consiglio comunale fermo restando l'applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo articolo in relazione alle singole fattispecie concrete.».

### **3.0.10**

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis**

*(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sempre ammessa la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato motivati dalla necessità di sostituire i dirigenti collocati in aspettativa, nella misura ed entro i limiti di durata dell'aspettativa stessa.».

### **3.0.11**

[Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)*

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano;

d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al

comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

### 3.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 3-bis

*(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)*

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della

giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano.".

### 3.0.13

#### Grimani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».



# 1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 27/10/2021

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1650**

**Riunione n. 1**  
**MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021**

*Relatore:* [TONINELLI \(M5S\)](#)  
*Orario:* dalle 15,05 alle 15,15

**[\(1650\)](#) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**  
(Esame e rinvio)

# 1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021**  
**307ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport**  
**(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport**  
**(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport**  
**(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva**  
**(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

**(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il [PRESIDENTE](#) dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

#### CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

#### CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

##### **5.6 (testo 2)**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

*All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:*

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

##### **5.7 (testo 2)**

[Vitali](#)

*All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:*

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

**5.9 (testo 2)**

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:*

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

**5.10 (testo 2)**

[Quagliariello](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:*

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

